Pubblicato il 02/12/2020

N. 07645 /2020 REG.PROV.COLL.
N. 00882/2020 REG.RIC.

Firmato digitalmente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 882 del 2020, proposto da
Aqua Societa' Agricola S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Cocchi, Giovanni Corbyons, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone n.44;

contro

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, Capitaneria di Porto di Genova, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - e del Turismo-Dir.Gen.Pesca Marittima dell'Acquacoltura non costituiti in giudizio;

per l'ottemperanza

della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. III n. 04141/2019, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2020 il Cons. Giovanni Tulumello e uditi per le parti l'avvocato Giovanni Corbyons;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con sentenza n. 4141/2019, resa in sede di appello nel giudizio di ottemperanza (dei giudicatisi formatisi sulle decisioni n. 143 e n. 760 del 2017 del T.A.R. Liguria) definito in primo grado dalla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 701/2018, questa Sezione ha "*ordinato al Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, in persona del direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, o suo delegato, di pronunciare sull'istanza che parte ricorrente ha presentato in data 21.03.2016 entro il termine di giorni 180 (centottanta) dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza. Per l'ipotesi di inottemperanza, va designato fin d'ora un Commissario ad acta, con l'incarico di provvedere in via sostitutiva nei successivi 180 (centottanta) giorni, individuato nel Prefetto di Genova, o suo delegato*".

2. Il Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, con nota prot. n. 20666 del 20.12.2019, ha comunicato di essersi già pronunciato in merito alla originaria domanda di Aqua Societa' Agricola mediante l'emanazione del Decreto del Direttore Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura n. 9080 del 23 aprile 2018 rigettandola, ed ha ritenuto di confermarne il contenuto "anche in considerazione della più volte evidenziata incompetenza in merito al rilascio di provvedimenti di concessione demaniale marittima".

3. Come fondatamente dedotto dalla parte ricorrente, che agisce per l'esecuzione della citata sentenza n. 4141/2019, il carattere elusivo del giudicato della citata nota n. 9080/2018 è stato già accertato proprio dalla sentenza n. 4141/2019, sicchè la contestata nota prot. n. 20666 del 20.12.2019, reiterativa di quella già ritenuta illegittima, non costituisce una corretta esecuzione di tale decisione, ma replica il

vizio.

Il ricorso è pertanto fondato, come peraltro già deciso da questa Sezione, in fattispecie identica, con sentenza n. 3888/2020, in quanto anche la nuova nota ministeriale n. 20666/2019, mediante la quale il Ministero persiste nel ritenersi incompetente al rilascio della concessione demaniale richiesta, è elusiva del giudicato formatosi sulla pronuncia n. 4141/2019 di questa Sezione, secondo la quale il decreto direttoriale del 2018 non poteva applicarsi al caso di specie, perché "*i dicta del giudice posti in esecuzione si sono formati in relazione ad un procedimento avviato con istanza proposta dalla società ricorrente sotto la vigenza del D.M. 79/2013, che prevedeva un unico procedimento per assentire l'esercizio di impianti di acquacoltura cd. off-shore. Segnatamente, l'art. 3 del D.M. citato, che ha fatto da cornice al giudizio oramai definito, pone ogni onere istruttorio per l'acquisizione di intese, concerti, nulla osta o autorizzazioni o assensi comunque denominati, da parte delle amministrazioni competenti finalizzate al rilascio della concessione demaniale ad uso acquacoltura, in capo al responsabile del Compartimento marittimo, che provvede a seguito della convocazione di apposita conferenza dei servizi. Di conseguenza, il procedimento, all'interno della descritta cornice regolamentare, viene definito con un unico provvedimento di concessione demaniale marittima e di autorizzazione*".

Il Ministero, pertanto, con la nuova nota avrebbe dovuto recepire il contenuto della sentenza del Consiglio di Stato valutando la domanda nel merito, anziché richiamare una nota precedente e con essa incompatibile in quanto riteneva il Ministero incompetente a decidere.

5 – Il ricorso in ottemperanza deve essere pertanto accolto e, per l'effetto, deve essere nominato il Prefetto di Genova o il funzionario della Prefettura dal medesimo incaricato, affinché provveda, in nome ed a spese dell'Amministrazione intimata, ad acquisire mediante conferenza dei servizi tutti gli avvisi necessari e si pronunci motivatamente sulla originaria domanda entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notifica a cura

di parte se anteriore, provvedendo entro il medesimo termine al rilascio del titolo, corredato delle eventuali necessarie prescrizioni, ove non siano in tal modo emerse condizioni ostative.

6- Il ricorrente in ottemperanza chiede anche il risarcimento del danno in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., affermando che la nuova nota ministeriale n. 20666 del 20.12.2019 scientemente viola o elude la sentenza del Consiglio di Stato, in quanto rimette volutamente in discussione aspetti ormai cristallizzati che non lasciavano all'Amministrazione spazio alcuno di discrezionalità in sede di esecuzione all'ottemperanza, ma che il pregiudizio economico subìto è estremamente difficile, se non impossibile, da determinare nel suo preciso ammontare.

La predetta domanda non può peraltro essere, allo stato, accolta, in quanto presuppone la fondatezza sul piano sostanziale delle ragioni del ricorrente, vale a dire il "suo diritto ad esercitare l'attività imprenditoriale in esame" (così la citata sentenza n. 3888/2020).

La prospettazione della domanda risarcitoria, così come supportata anche dalla documentazione depositata in giudizio in data 23 settembre 2020 ("Stima dei danni subìti"), suppone infatti lo svolgimento dell'attività, che a sua volta ha come presupposto il rilascio del provvedimento di che trattasi.

La stessa relazione di stima dei danni cui si riferisce la domanda risarcitoria muove dal presupposto che "La richiesta di ampliamento produttivo presentata dalla società AQUA è volta a incrementare la competitività della società rispetto allo scenario produttivo nazionale e Mediterraneo", ed allega come voci di danno i mancati utili e la perdita di competitività rispetto ad altri operatori.

Tali pregiudizi potranno però essere apprezzati solo sul presupposto della spettanza del bene della vita rivendicato.

7 – Le spese di giudizio seguono, infine, la soccombenza dell'Amministrazione, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),

accoglie il ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione III, n. 4141/2019 e, per l'effetto, dichiara la nullità della nota del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, prot. n. 20666 del 20.12.2019 e nomina commissario *ad acta* il Prefetto di Genova, o il funzionario della Prefettura dal medesimo incaricato, affinché provveda, in nome ed a spese dell'Amministrazione intimata, ad acquisire mediante conferenza dei servizi tutti gli avvisi necessari e si pronunci motivatamente sulla domanda del ricorrente entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notifica a cura di parte se anteriore, provvedendo entro il medesimo termine al rilascio del titolo, corredato delle eventuali necessarie prescrizioni, ove non siano in tal modo emerse condizioni ostative.

Respinge il ricorso, allo stato, quanto alla domanda di risarcimento del danno.

Condanna il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in Euro 5.000,00 (cinquemila) oltre ad IVA, CPA ed accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Garofoli, Presidente

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere

Solveig Cogliani, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere

Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Giovanni Tulumello

IL PRESIDENTE
Roberto Garofoli

IL SEGRETARIO